

MESSAGGIO  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
proponente un disegno di legge sull'ordine pubblico

(dell'11 gennaio 1977)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Presentiamo loro, con questo messaggio, un disegno di nuova legge sull'ordine pubblico.

La normativa attualmente in vigore risale al 29 maggio 1941 e risulta, per più aspetti, superata.

Il disegno di legge è stato elaborato con l'apprezzata consulenza giuridica dell'avv. Luciano Giudici.

La procedura di consultazione, condotta dal Dipartimento di polizia, ha raccolto le opinioni della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale cantonale amministrativo, dei Pretori e Procuratori pubblici, dell'Ordine degli avvocati, del Comando della polizia cantonale, della Commissione di coordinamento per le polizie comunali e della Direzione del penitenziario.

I suggerimenti espressi sono stati considerati nella più ampia misura possibile.

## I. INTRODUZIONE

1. Il 1. gennaio 1942, con l'entrata in vigore del Codice penale svizzero, sono state abrogate le leggi penali dei Cantoni (art. 400 cifra 1 CPS). Sono tuttavia rimaste riservate le disposizioni di diritto penale dei Cantoni in materie che il CPS ha espressamente riservato alla legislazione cantonale (art. 400 cifra 2 CPS). Così l'articolo 335 cifra 1 e 2 CPS ha espressamente riservato ai Cantoni la legislazione penale in materia di contravvenzioni di polizia non regolate dal legislatore federale, di diritto penale amministrativo e procedurale, di diritto penale fiscale.

In materia di diritto penale cantonale, la dottrina ha riconosciuto ai Cantoni il diritto di legiferare non soltanto nell'ambito del diritto penale di polizia in senso stretto (Polizeistrafrecht), ma anche di sottoporre a pene comportamenti non considerati dal CPS e riservati dal legislatore federale ai Cantoni, anche senza una esplicita norma di rinvio.

Il limite di diritto federale alla competenza cantonale è tuttavia costituito dal fatto che il CPS ha regolato in modo esauriente la protezione di determinati beni giuridici, così da non lasciare spazio a una ulteriore normativa cantonale che estenda tale protezione a nuove fattispecie di reato. Questa limitazione può e deve essere desunta anche da un silenzio qualificato del CPS (Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches, p. 64).

Il Tribunale federale ha, ad esempio, escluso la possibilità di punire, con norme di diritto cantonale, la prostituzione (68 IV 40), l'omosessualità (81 IV 124).

Le contravvenzioni di polizia (art. 335 cifra 1 cpv. 1 CPS) possono essere punite dal diritto cantonale soltanto con la pena dell'arresto o della multa (art. 39 cifra 1, 101 CPS).

I Cantoni possono invece sottoporre a pene anche di detenzione o reclusione le violazioni al proprio diritto amministrativo, processuale e fiscale (Schultz, opera citata, pag. 64/65).

2. Il legislatore ticinese ha usufruito della sua competenza di emanare disposizioni penali nella materia riservata con la legge sull'ordine pubblico, entrata in vigore il 1. gennaio 1942. La legge riprendeva sostanzialmente le fattispecie già contenute nella legge 25 gennaio 1934 concernente provvedimenti straordinari per la tutela dell'ordine pubblico, emanata a difesa dell'ordine pubblico sotto la minaccia di provocazioni fasciste, completandola con tipiche contravvenzioni di polizia già previste nel vecchio Codice penale cantonale al libro III.

3. Il presente progetto di legge è dettato da molteplici esigenze. Anzitutto quella di completare l'elenco delle contravvenzioni, come era stato richiesto anche da magistrati penali (vedi rapporto 1966 del defunto PP sottocenerino avv. Bader), con nuove fattispecie di cui l'esperienza ha dimostrato la necessità (distruzione di cadavere, falsi allarmi, emissione di assegni senza copertura, illecita fabbricazione di timbri e sigilli pubblici ecc.).

In secondo luogo è opportuno conferire una più precisa normativa, conforme ai disposti costituzionali, all'importante istituto del fermo di polizia, finora disciplinato soltanto da una disposizione del regolamento di polizia (art. 43).

Occorre altresì conformare alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale la norma relativa alle manifestazioni sul suolo pubblico, disciplinando i diritti e i doveri rispettivi dello Stato e dei promotori e partecipanti: il tema è diventato attuale in questi anni in tutta la Confederazione, e anche nel nostro Cantone ha dato luogo a decisioni controverse.

Infine si è proceduto a una revisione formale di talune norme e a un adeguamento delle multe, non più rettificata dal 1942.

Lo spirito informatore della legge è la tutela più ampia dei diritti di libertà individuali compatibile con l'esigenza di civile convivenza e di salvaguardia dell'ordine pubblico in uno stato democratico. In questa linea occorre altresì ispirarsi al concetto della proporzionalità negli interventi di polizia, per cui ogni intervento non deve andare oltre quanto è necessario alla tutela del bene giuridico protetto.

## II. COMMENTO AGLI ARTICOLI PRINCIPALI

Il vecchio art. 1 della legge 1942, concernente le associazioni contrarie allo Stato, è stato abrogato. Esso aveva infatti la sua ragione

d'essere al momento della emanazione della vecchia legge sull'ordine pubblico, non più oggi, dopo l'entrata in vigore, avvenuta il 5 gennaio 1951, del nuovo art. 275 ter del CPS.

#### Art. 1

Il diritto costituzionale federale non codificato garantisce la libertà di espressione e di riunione. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, in linea con la dottrina, non è garantita a livello costituzionale una autonoma libertà di manifestazione, con uso accresciuto del suolo pubblico: essa è piuttosto una emanazione della libertà d'espressione e di riunione. E' pacifico che anche senza una base legale specifica, l'Autorità che ha la vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico (nel Ticino il Municipio, LOC art. 87 d - e), può sottoporre ad autorizzazione lo svolgimento di manifestazioni che comportano un uso accresciuto del suolo pubblico. Nel pronunciarsi su queste domande di autorizzazione l'Autorità deve valutare non solo esigenze di polizia (traffico ecc.) ma deve tener conto del contenuto ideale della libertà di espressione e riunione (vedi TF 100 I 393 e i concetti esposti sui principi cui deve ispirarsi l'Autorità nella concessione di tale autorizzazione).

« Sie hat darüber hinaus den besonderen ideellen Gehalt der Freiheitsrechte, um deren Ausübung es geht, in die vorzunehmende Interessenabwägung einzubeziehen. Insoweit entfalten die Meinungsäusserungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit ihre Wirkung auch bei Betätigungsformen, die mit einem gesteigerten Gemeingebrauch verbunden sind. Ob und allenfalls unter welchen Auflagen einem Gesuch um Bewilligung einer Demonstration zu entsprechen ist, steht demnach nicht im freien Belieben der Behörde. Sie hat die entgegenstehenden Interessen nach objektiven Gesichtspunkten abzuwägen und dabei dem legitimen Bedürfnis, Veranstaltungen mit Appellwirkung an eine breitere Oeffentlichkeit durchführen zu können, angemessen Rechnung zu tragen (BGE 96 I 232; 97 I 898 E. 6 a; 99 Ia 693 f E. 7). Es darf somit nicht jede Demonstration im Bereiche öffentlicher Strassen und Plätze unter Hinweis auf die Bedürfnisse des Verkehrs oder andere öffentlichen Interessen zum vornherein abgelehnt werden. Ebensowenig geht es an, die Bewilligung zur Durchführung gleichartiger Demonstrationen im einen Fall zu erteilen, im andern Fall zu verweigern, ohne dass stichhaltige sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen, ob die von den Demonstranten vertretenen Auffassungen der zuständigen Behörde mehr oder weniger wertvoll und wichtig erscheinen, kann für den Entscheid über das Gesuch nicht massgebend sein. Als beachtliche Gesichtspunkte, die der verlangten Bewilligung entgegenstehen können, kommen jedoch nicht nur sogenannte "polizeiliche Gründe" in Frage, sondern auch Erwägungen einer zweckmässigen Nutzung der vorhandenen öffentlichen Anlagen im Interesse der Allgemeinheit und der Anwohner ».

A pagina 405 della citata sentenza il Tribunale federale ha pronun-

ciato che l'Autorità comunale è tenuta ad assegnare « ein geeigneter, verhältnismässig zentral gelegener Platz ».

L'art. 1 riprende sostanzialmente i concetti di questa recente giurisprudenza del Tribunale federale.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata, in linea generale, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. E' prevista una riserva per i casi eccezionali, in cui la domanda può essere presentata al Municipio 48 ore prima dello svolgimento della prevista manifestazione. Non deve essere infatti dimenticato che si può verificare il caso di avvenimenti, nazionali o internazionali, che suscitino una immediata emozione nell'opinione pubblica e che possono condurre pertanto alla richiesta di tradurre tale stato d'animo in pubbliche manifestazioni. Queste manifestazioni di uno stato d'animo dell'opinione pubblica devono poter trovare riflesso in un lasso di tempo ragionevolmente vicino all'avvenimento, per adempiere alla loro funzione di sostegno a determinate iniziative o di protesta per talune decisioni. Il termine di 48 ore sembra adeguato sia alla necessità della tempestività della manifestazione che all'esigenza di poterla convenientemente organizzare.

La domanda di autorizzazione può essere rifiutata esclusivamente per gravi ragioni di ordine pubblico. Il rifiuto da parte del Municipio deve essere motivato e indicare i mezzi di ricorso, come impone l'articolo 26 della legge di procedura per le cause amministrative.

La polizia può sciogliere le manifestazioni non autorizzate. Si è preferita la forma potestativa, per concedere all'Autorità amministrativa un potere di apprezzamento sull'opportunità o meno di sciogliere una manifestazione non autorizzata, valutando caso per caso le conseguenze che lo scioglimento potrebbe comportare.

#### *Art. 2*

Prevede le sanzioni nei confronti di chi disturba una manifestazione e di chi organizza una manifestazione senza autorizzazione o non osservando le condizioni stabilite. Il terzo capoverso prevede la sanzione penale per chi partecipa a una manifestazione pubblica portando strumenti di violenza o di mascheramento: il diritto alla libera espressione dei propri convincimenti non può evidentemente comportare il diritto di manifestare con atti di violenza.

#### *Art. 3*

La norma riprende sostanzialmente l'analoga disposizione della vecchia legge. E' stato unicamente adeguato l'importo della multa.

#### *Art. 4*

La norma tratta il fermo di polizia, attualmente disciplinato dal Regolamento sulla polizia cantonale (art. 43). L'attuale disciplina è giuridicamente opinabile, in quanto una grave limitazione della libertà personale non trova alcun fondamento nella legge, ma in un semplice regolamento, emanato dal potere esecutivo.

La nuova normativa prescrive esclusivamente i limiti del fermo di polizia per accertamenti, riconducendolo alla sua unica funzione di verifica dell'identità di persone sconosciute. Questa verifica deve

essere compiuta entro 48 ore. Se ciò non fosse possibile il fermato deve essere rilasciato. Potrà essere ulteriormente trattenuto solo qualora risultassero gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti (art. 33 Codice procedura penale): in tale caso il fermo si tramuta in arresto, accompagnato da tutte le garanzie previste dal Codice di procedura penale nei confronti degli arrestati indiziati di reato.

Fatta questa distinzione tra fermo per accertamento e arresto per indizio di reato, la proposta legge regola esclusivamente il primo caso. Il fermo per accertamento di identità è una misura di polizia amministrativa, a tutela dell'ordine pubblico. E' aperta una via di ricorso al Tribunale amministrativo, il quale potrà decidere sulla richiesta di una equa indennità per i danni pecuniari derivati al fermato dalla detenzione subita, purchè non sia stata occasionata da sua colpa. Per quanto concerne l'indennità per ingiusta carcerazione si è fatto riferimento alla formulazione del Codice di procedura penale (art. 267). In analogia con la giurisprudenza relativa a quest'ultimo articolo del Codice di procedura penale (Rep. 1975, pag. 165), è riconosciuta una indennità esclusivamente per i danni pecuniari e non per il torto morale. Il Tribunale amministrativo è adito direttamente, in applicazione dell'art. 55 della legge di procedura per le cause amministrative: si ritiene infatti inutile l'inserimento di una istanza intermedia, il Consiglio di Stato, il quale è l'organo esecutivo dal quale l'Autorità di polizia direttamente dipende.

Anche una recente sentenza della Camera dei ricorsi penali (Repertorio 1975, pag. 161) esclude che il fermato per accertamenti possa invocare una indennità, in applicazione dell'art. 267 CPP, davanti all'Autorità giudiziaria di ricorso (Camera dei ricorsi penali).

La notifica al Procuratore pubblico di ogni fermo è prevista perchè egli possa esercitare il controllo sancito dall'art. 5 della Costituzione cantonale. Questa verifica non dovrebbe gravare ulteriormente i magistrati: il Procuratore pubblico dovrà interrogare il fermato solo nel caso di tramutazione del fermo in arresto dopo le 48 ore, per indizio di reato (art. 36 CPP): in tutti gli altri casi il fermato sarà rilasciato entro le 48 ore. La verifica formale esercitata dal Procuratore pubblico è tuttavia una ulteriore garanzia del fermato, che deve essere prevista già in applicazione della norma costituzionale.

#### *Art. 6*

Il ripetersi di chiamate fasulle dei servizi pubblici di sicurezza e di soccorso non può essere attualmente perseguito penalmente. Si rende pertanto necessaria una norma intesa a prevenire e punire questo comportamento incivile. Analogamente si sanzionano i casi di annunci o ordinazioni fatte abusivamente a nome di terzi.

#### *Art. 7*

La norma si rende necessaria per perseguire, anche in mancanza di querela, chi distrugge, deteriora o imbratta comunicazioni ufficiali o affissioni poste nei luoghi autorizzati. E' pure prevista la sanzione penale per chi imbratta con scritte o manifesti edifici o costruzioni pubbliche o private. Esiste un interesse pubblico a garantire l'inte-

grità delle comunicazioni ufficiali e delle affissioni collocate nei luoghi autorizzati dall'Autorità comunale in applicazione dell'art. 87 lett. e) LOC.

Analogamente appare opportuna una norma che consenta di punire chi imbratta con scritte e manifesti gli edifici pubblici e privati. Ciò anche in mancanza della querela del proprietario: querela che spesse volte non viene proposta, sia perchè il proprietario vuole evitare pratiche giudiziarie, sia perchè non è domiciliato nel Cantone. L'opportunità della norma è comprovata dal proliferare di affissioni e di manifesti di ogni genere posti fuori dagli spazi autorizzati. La disposizione non è in contrasto con il diritto costituzionale della libertà di opinione, ancora recentemente richiamato dal Consiglio di Stato in una sentenza concernente il Municipio di Balerna: la libertà di opinione non si estende alla facoltà di affiggere manifesti in ogni luogo, ma è tutelata sufficientemente dalla possibilità di affiggere manifesti nei luoghi previsti dalla Municipalità. Il Tribunale federale ha del resto già sancito, in una vecchia sentenza, la costituzionalità del monopolio di polizia dell'affissione (RU 60 I 277): monopolio esercitato, nel nostro Cantone, dai Comuni (art. 87 lett. e) LOC.

#### *Art. 8 e art. 9*

Trattasi di reati per i quali la magistratura penale ha ripetutamente chiesto una normativa (vedi il citato rapporto del PP sottocenerino). Si tratta di atti di messa in pericolo concreta dell'ordine pubblico, che oggi non sono perseguibili non configurando neppure il tentativo di reati di diritto federale (truffa, falsità in documenti ecc.).

#### *Art. 11*

L'articolo riprende sostanzialmente il precedente art. 6. Si propone l'abrogazione del cpv. 3 relativo agli atti idonei a provocare incendi, ora ripreso all'art. 4 cpv. 2 della legge sulla polizia del fuoco, davanti al Gran Consiglio.

#### *Art. 13*

Nell'ambito della lotta ai rumori, della quale l'opinione pubblica e il Gran Consiglio sollecitano l'intensificazione, si ritiene di proporre una norma intesa a garantire almeno la quiete notturna.

E' stata esaminata la possibilità di estendere tale protezione alla quiete diurna: la difficoltà di operare una distinzione giuridicamente sostanziale tra le varie fonti di inquinamento acustico e il problema della proporzionalità consigliano tuttavia di contenere l'intervento di polizia alla tutela della quiete notturna.

#### *Art. 14*

Una disciplina nell'esercizio dei poligoni di tiro a scopo sportivo è necessaria. Per quanto concerne la costruzione di questi poligoni, l'Autorità ha già una possibilità d'intervento al momento della decisione sulla licenza di costruzione. La norma proposta tende pertanto soltanto a garantire che l'esercizio del tiro sportivo nei poligoni esistenti (o nuovi per i quali sia stata concessa la licenza) avvenga in condizioni tali da garantire, nella misura massima possibile, la

protezione della pubblica quiete. Non sono poligoni di tiro a scopo sportivo ai sensi della legge gli stands comunali o sociali, normalmente destinati a tiri militari ed obbligatori.

#### *Art. 15*

La norma intende affrontare un problema che si è posto con sempre crescente frequenza all'Autorità di polizia: la messa in funzione, da parte di privati, di apparecchi acustici di allarme non collegati direttamente ai centri operativi della polizia cantonale o delle polizie comunali delle città. Se tali apparecchi di allarme acustico non sono rapidamente disinseriti dai privati responsabili, talvolta irreperibili, si produce un notevole e persistente inquinamento fonico. Si propone pertanto che l'installazione di detti apparecchi sia sottoposta ad autorizzazione dipartimentale: un regolamento determinerà i requisiti tecnici per tali apparecchi d'allarme, in particolare l'esigenza di un automatico disinserimento dopo un determinato tempo dallo scattare dell'allarme. Il divieto di installazione di tali apparecchi non appare sostenibile sia in relazione al concetto della proporzionalità cui deve ispirarsi ogni misura amministrativa che per l'impossibilità materiale dei centri operativi di polizia di accogliere tutte le richieste di collegamento proposte in misura crescente.

Analogamente si propone di sottoporre ad autorizzazione l'uso dei detonatori usati nella protezione delle vigne dagli uccelli. Un divieto assoluto di utilizzare tali apparecchi appare discutibile sotto l'aspetto della proporzionalità delle limitazioni di polizia, mentre un disciplinamento del loro impiego si impone.

#### *Art. 17*

Analogamente a quanto disposto dall'art. 333 cifra 3 CPS si prevede la punibilità anche per negligenza delle contravvenzioni di cui ai capi II, eccettuati i casi in cui la legge dispone espressamente in altro modo.

#### *Art. 18*

Il rinvio alle disposizioni generali del Codice penale svizzero è previsto anche da altre analoghe leggi cantonali (Ginevra).

Nei casi di reati commessi da persone giuridiche si propone di perseguire le persone che hanno commesso il reato: se tali persone non possono essere individuate la pena è pronunciata contro la persona giuridica stessa. In tale caso ovviamente potrà essere inflitta solamente la pena pecuniaria della multa. Questa norma non è in contrasto con il diritto federale e con il principio della punibilità solo degli organi e non della persona giuridica stessa, sancito dalla dottrina e giurisprudenza svizzera in materia di diritto federale. Il Tribunale federale, in una recente sentenza, ha infatti protetto una norma vodese analoga, che prevede la punibilità della persona giuridica nel caso di non identificazione della persona fisica che ha agito. Afferma il Tribunale federale, nella sentenza 101 I pag. 110:

« Selon l'art. 335 ch. 1 CP, "les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet

de la législation fédérale. Ils ont le pouvoir d'édicter des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales d'administration et de procédure". Les cantons jouissent en ce domaine de la plus entière liberté (Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, n. 92 p. 46/47). Ils peuvent déclarer applicables, en tant que droit cantonal, les règles générales du code pénal suisse (RO 96 I 28, consid. 4a). Ils sont également en droit d'exclure expressément leur application. L'art. 2 LSM précise ainsi que "Les dispositions générales du Code pénal ne sont pas applicables, sauf pour les contraventions de droit fédéral dont la répression est la compétence des autorités municipales". Le droit cantonal peut donc adopter des règles générales qui s'écartent de celles retenues par le droit pénal fédéral, notamment en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales ».

*Art. 19*

La procedura applicabile alla presente legge è quella prevista dalla legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 / 27 giugno 1960. Il giudizio per le contravvenzioni previste al capo I, che prevedono le ipotesi più gravi di reato e che possono altresì suscitare difficili problemi di apprezzamento o di interpretazione giuridica, è deferito al Pretore. La via amministrativa è invece proposta per le contravvenzioni del capo II, nelle quali l'aspetto penale è certamente meno importante. In tale caso è applicabile la procedura prevista dagli art. 19 ss della stessa legge di procedura per reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni. Anche in questi casi è pertanto possibile adire, in via di ricorso, a un'Autorità giudiziaria, il Tribunale cantonale amministrativo (art. 22).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere:  
*A. Crivelli*

# LEGGE SULL'ORDINE PUBBLICO

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 gennaio 1977 n. 2208 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

## Capo I

### MISURE A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

#### Art. 1

Le manifestazioni e i cortei che comportano un uso accresciuto del suolo pubblico devono essere autorizzati dal Municipio.

**Manifestazioni  
su suolo pubblico**

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dagli organizzatori almeno cinque giorni prima dello svolgimento; in casi eccezionali almeno quarantotto ore prima.

Riservate gravi ragioni di ordine pubblico, il Municipio assegna un luogo adeguato allo scopo della manifestazione.

La polizia può sciogliere le manifestazioni non autorizzate.

#### Art. 2

Chiunque, con atti di violenza contro persone e cose, impedisce o disturba una manifestazione è punito con l'arresto fino a tre mesi o con la multa fino a Fr. 5.000,—.

**Sanzioni penali**

Chiunque organizza una manifestazione pubblica secondo l'art. 1 senza l'autorizzazione o non osserva le condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa è punito con la multa fino a Fr. 5.000,—.

Chiunque partecipa a una manifestazione pubblica portando caschi, maschere, oppure bastoni, catene e simili oggetti contundenti è punito con la multa fino a franchi 5.000,—.

#### Art. 3

Chiunque, senza autorizzazione, costituisce o alimenta provviste di armi, parti di armi, esplosivi o munizioni, chiunque ne distribuisce a terzi, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con la multa fino a Fr. 5.000,—. Le due pene possono essere cumulate.

**Illecita provvista  
di armi e  
munizioni**

Il tentativo e la complicità sono puniti con la multa fino a Fr. 1.500,—.

Le armi e munizioni sono confiscate.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando l'Autorità competente abbia ordinato o permesso la distribuzione di armi e munizioni.

#### Art. 4

**Fermo per accertamento**

Gli agenti di polizia possono fermare persone sconosciute per il tempo strettamente indispensabile all'accertamento dei loro dati personali, comunque al massimo per quarantotto ore.

Il fermo deve essere immediatamente comunicato al delegato di polizia o, in sua assenza, al capoposto di pubblica sicurezza. Essi lo notificheranno immediatamente al Procuratore pubblico, rispettivamente al Magistrato dei minorenni.

I familiari residenti nel Cantone devono essere avvertiti: se il fermato è maggiorenne, è necessario il suo consenso.

Il fermato che rifiuta di dichiarare la propria identità o che fornisce false generalità è punito con la multa fino a Fr. 300,—.

Il fermato ha diritto di chiedere direttamente al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dal rilascio, un'equa indennità per i danni pecuniari derivatigli dal fermo subito, purchè non sia stato occasionato da sua colpa.

#### Art. 5

**Distruzione o occultamento di cadavere**

Chiunque, senza autorizzazione, distrugge, sopprime o occulta un cadavere o parti di esso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la multa fino a Fr. 1.500,—.

#### Art. 6

**Falsi allarmi e annunci**

Chiunque intenzionalmente allarma con false segnalazioni i servizi pubblici di sicurezza e di soccorso (polizia, pompieri, ambulanze, squadre di soccorso ecc.) o medici, veterinari, farmacisti di servizio durante le ore notturne e nei giorni festivi; chiunque, abusando del nome di terzi, intenzionalmente fa pubblicare sulla stampa annunci o dispone ordinazione di merci o di servizi, è punito con l'arresto fino a tre mesi o la multa fino a Fr. 5.000,—.

#### Art. 7

**Distruzione o manomissione di affissioni e scritte abusive**

Chiunque intenzionalmente distrugge, deteriora o imbratta comunicazioni ufficiali o affissioni poste nei luoghi autorizzati è punito con la multa fino a Fr. 1.500,—.

Chiunque imbratta con scritte o manifesti edifici o costruzioni pubbliche o private è punito con la multa fino a Fr. 1.500,—.

La complicità è punita con la multa fino a Fr. 200,—.

#### Art. 8

**Emissione di disegni senza copertura**

Chiunque intenzionalmente emette disegni a vuoto è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con la multa fino a Fr. 5.000,—.

### Art. 9.

Chiunque fabbrica, si procura o detiene abusivamente timbri e sigilli di Autorità o uffici pubblici, grimaldelli o attrezzi atti allo scasso, è punito con l'arresto fino a tre mesi o la multa fino a Fr. 3.000,—.

**Fabbricazione e detenzione di timbri o oggetti atti allo scasso**

## Capo II

### DEGLI ATTI CONTRO LA INCOLUMITÀ E QUIETE PUBBLICA

#### Art. 10

1. La detenzione di animali pericolosi è soggetta ad autorizzazione del Dipartimento di polizia.  
L'autorizzazione è concessa se è garantita, da opportune misure di sicurezza, l'incolumità del pubblico e del personale addetto agli animali.
2. Chiunque detiene animali pericolosi senza autorizzazione o senza predisporre le misure di sicurezza necessarie a impedirne la fuga o a garantire la incolumità delle persone che possano venire in contatto; chiunque omette di avvertire l'Autorità della loro fuga, è punito con la multa fino a Fr. 5.000,—.

**Animali pericolosi**

#### Art. 11

E' punito con la multa fino a Fr. 5.000,—:

1. chiunque, malgrado l'intimazione fatta dalla competente Autorità, trascura di riparare o di demolire gli edifici che in tutto o in parte minacciano rovina e chi, disattendendo dette intimazioni, trascura di prevenire con pronti lavori e ripari un disastro o persiste, contro il divieto, a continuare in lavori od opere pericolosi;
2. chiunque, nell'interno e nei pressi dell'abitato, spara con armi da fuoco, petardi o altri oggetti pericolosi;
3. chiunque, nei casi di naufragi, inondazioni, valanghe, frane, incendi ed altre calamità e disastri, trascura di fare lavori o servizi o di prestare quei soccorsi che è in suo potere di fare e di cui fu richiesto dall'Autorità o dai consueti segnali;
4. chiunque spande per le strade, cortili o fondi aperti anche propri, bocconi avvelenati.

**Atti contro la incolumità e quiete pubblica**

#### Art. 12

Chi, presentandosi in pubblico in stato di ubriachezza, disturba la pubblica quiete con atti e schiamazzi è punito con la multa fino a Fr. 150,— e, nei casi di recidiva, sino a Fr. 500,—.

**Ubriachezza molesta**

#### Art. 13

**Quiete notturna** Chiunque disturba la pubblica quiete notturna con schiamazzi, uso di apparecchi radio-televisivi, amplificatori, refrigeranti, condizionatori, macchine agricole o da giardinaggio e simili apparecchi fonte di rumore, è punito con la multa fino a Fr. 1.500,—.

#### Art. 14

**Poligoni tiro** Chiunque organizza l'esercizio di un poligono di tiro a scopo sportivo senza avere ottenuto l'autorizzazione dal Dipartimento cantonale di polizia è punito con la multa fino a Fr. 1.500,—.

#### Art. 15

**Apparecchi acustici di allarme** L'installazione di apparecchi acustici di allarme e di detonatori antiucello è soggetta all'autorizzazione del Dipartimento di polizia: un regolamento determina i requisiti tecnici e stabilisce l'importo delle tasse di concessione per gli apparecchi acustici di allarme.

Chiunque installa un apparecchio acustico di allarme o un detonatore senza autorizzazione è punito con la multa fino a Fr. 1.500,—.

#### Art. 16

**Accattonaggio** Chiunque si dedica all'accattonaggio, il genitore o tutore che abbandona i propri figli e pupilli all'accattonaggio, chiunque a tale scopo si serve di un minore o di un incapace sottoposto alla sua autorità e sorveglianza, è punito con la multa sino a Fr. 500,—.

Se il colpevole vi è stato spinto dal bisogno, potrà essere esentato da ogni pena e segnalato alla competente Autorità.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 17

**Dolo e negligenza** Le contravvenzioni alle disposizioni previste al capo II della presente legge sono punite anche se commesse per negligenza, eccettuati i casi in cui la legge disponga espressamente in altro modo.

#### Art. 18

**Applicabilità del CPS** Le disposizioni generali del CPS sono applicabili anche alle contravvenzioni di diritto cantonale della presente legge.

Il tentativo e la complicità sono puniti solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Per i reati commessi da persone giuridiche sono perseguibili le persone fisiche che hanno commesso la contravvenzione. Se tali persone non possono essere identificate, la pena della multa è pronunciata contro la persona giuridica.

#### Art. 19

Il giudizio sulle contravvenzioni alla presente legge spetta:

- a) al Pretore per le contravvenzioni previste al capo I;
- b) al Dipartimento di polizia per le contravvenzioni previste al capo II.

E' applicabile la legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 - 27 giugno 1960.

**Competenza  
per il giudizio  
e procedura**

#### Art. 20

Le disposizioni della presente legge non si applicano se la contravvenzione è già prevista da leggi, decreti ed ordinanze federali.

**Riserva delle  
leggi federali**

### Capo IV

#### DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

#### Art. 21

Il Dipartimento di polizia è competente per l'applicazione della presente legge.

Il Dipartimento può avvalersi, a tale fine, di tutti i servizi dello Stato.

#### Art. 22

La presente legge abroga:

- a) la legge 29 maggio 1941 sull'ordine pubblico;
- b) l'art. 43 del Regolamento 7 maggio 1965 sulla polizia cantonale.

#### Art. 23

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

**Entrata in vigore**

